

CONTRATTAZIONE

Ostacoli al rinnovo del CCNL per 150.000 professionisti

Segreteria Nazionale SIVeMP

È urgente l'abrogazione del comma 687 della Legge di bilancio 2019

A seguito della nuova definizione dei comparti di contrattazione stabilita dal D.lgs 165 del 2001, il CCNQ del 13 luglio 2016 prevedeva l'inserimento dei dirigenti professionali, tecnici e amministrativi del Sistema sanitario nazionale nell'area dirigenziale delle funzioni locali.

La collocazione della dirigenza professionale tecnica e amministrativa in area distinta da quella sanitaria era stata una precisa richiesta delle Regioni inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvata da un accordo della Conferenza Stato Regioni e recepita da ARAN e dalle Confederazioni sindacali nel contratto quadro.

Marcia indietro delle Regioni

Le Regioni, dopo aver sollecitato l'istituzione di due aree distinte per la dirigenza sanitaria e la dirigenza PTA e aver avuto piena soddisfazione nell'accordo quadro del 13 luglio 2016, che tra l'altro inseriva tutta la dirigenza amministrativa in unica area, con delibera della Conferenza delle Regioni del 9 novembre 2017 hanno cambiato idea. Non più due aree ma una sola. Nella legge di bilancio per il 2019, viene inserito e approvato nel maxi emendamento, che diventerà legge 145 del 30 dicembre 2018, l'art.1 comma 687: «*La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11 comma 1, lettera b), della legge 124 del 7 agosto 2015, rimane*

nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Con apposito Accordo, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra Aran e Confederazioni sindacali si provvede alla modifica del Contratto collettivo quadro per la definizione delle aree e dei comparti di contrattazione per il triennio 2016-2018 del 13 luglio 2016».

Il comma 687 rispecchia quanto scritto nella delibera della Conferenza delle Regioni del 9 novembre 2017. È evidente che non solo l'ispirazione, ma anche l'estensione della norma, origina dal dettato del deliberato della Conferenza delle Regioni, a cui va ascritta la piena responsabilità del provvedimento recepito sollecitamente dal governo. L'accordo sulle aree è un adempimento preliminare indispensabile per l'avvio di tutti i tavoli contrattuali: esso, infatti, disciplina non solo il numero dei contratti, ma anche l'inquadramento di tutte le categorie del pubblico impiego nei singoli contratti, nonché le rappresentanze sindacali e datoriali legittimate a partecipare alla trattativa. Se, come avvenuto con il comma 687 della legge di bilancio, si manomette tale accordo, salta tutto l'impianto e se passa l'interpretazione che la norma è retroattiva allora per 150.000 medici, veterinari e dirigenti sanitari del SSN e dirigenti degli enti locali dopo anni di blocco si riparte da zero, con un'infinità di adempimenti da fare.

Accordo Quadro, un accordo "imperfetto"

Quest'anno, le Confederazioni sindacali hanno sottoscritto presso l'Aran l'Accordo

Quadro su comparti e aree del pubblico impiego, atto preliminare per l'avvio della stagione contrattuale 2019-2021, che interessa anche tutto il personale medico, veterinario e sanitario del Servizio sanitario nazionale.

L'Accordo, che ha definito gli ambiti contrattuali di comparti e aree, è tuttavia imperfetto, in quanto ha previsto un rinvio per la definizione della collocazione della dirigenza professionale tecnica e amministrativa del SSN, al fine di poter correggere, nel frattempo, la stortura introdotta a suo tempo dalla Legge di Bilancio 2019 (comma 687), che prevede il rientro della Dirigenza professionale tecnica e amministrativa nel contratto della Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria.

Comma 687, abrogazione richiesta a gran voce

Occorre sottolineare che il comma 687 richiamato, la cui applicazione è già stata differita in occasione dell'ultima stagione contrattuale, è oggetto di numerose richieste di abrogazione da parte di tutte le parti sindacali e politiche, in quanto tale norma costituisce:

- un'indebita ingerenza della politica nell'autonomo potere decisionale del tavolo sindacale;
- una lesione della libertà sindacale, in quanto la rappresentatività sindacale è stata determinata sulla base dell'attuale composizione (sarebbe come se dopo le elezioni venissero modificati i collegi elettorali);
- un grave effetto retroattivo non solo sulla rappresentatività sindacale, ma anche su atti già deliberati, come quelli sulle prerogative sindacali, con inevitabile contenzioso;
- una disposizione che non tiene conto della separazione dei fondi tra dirigenza medica, veterinaria e sanitaria e TPA avvenuta negli ultimi contratti, giustamente distinti tra le due aree;
- un provvedimento che priva la dirigenza TPA di una rappresentanza, costringendo le proprie associazioni a modificare i propri statuti e assetti organizzativi;
- un elemento che non riconosce la specificità della dirigenza sanitaria normata dalla riforma 229 del 1999, reintroducendo una



© shutterstock.com

commistione che allontana il riconoscimento della dirigenza medica e sanitaria come categoria con caratteristiche specifiche nell'ambito del pubblico impiego;

- una complicazione che produce in trattativa decentrata una duplicazione disarmonica di tavoli tra vecchio e nuovo contratto.

È quindi indifferibile un atto legislativo che consenta l'abrogazione del comma 687, in particolare se il Ministro della Salute e il governo vogliono che il contratto della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria possa essere avviato senza ulteriori ritardi rispetto agli altri contratti della PA.